

Anche gli agrotecnici prestano assistenza nella stipulazione dei contratti in deroga

Mi riferisco al «Parere dell'esperto» pubblicato sul numero 13-19/2/2009 di «Agrisoletto» per contestare la grave erroneità della risposta data al lettore, per ciò che attiene la valida sottoscrizione dei contratti di affitto c.d. «in deroga» di cui all'art. 45 della legge 203/1982.

Va detto che la risposta lascia stupiti per due motivi: il primo perché il lettore non pare avesse chiesto questo (ma solo se gli Agrotecnici iscritti nell'Albo potessero «sostituirsi» alle Oo.Pp.); il secondo perché la risposta è comunque totalmente sbagliata. Circa la validità della stipula e sottoscrizione dei contratti d'affitto, occorre precisare che l'art. 10, c. 1, lett. d) della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successi-

ve modificazioni e integrazioni attribuisce espressamente agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati la seguente competenza: «assistenza alla stipulazione dei contratti agrari» di talché non vi è dubbio alcuno che tale assistenza si estenda ai c.d. «contratti in deroga».

A sua volta l'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari, prevede che, oltre ai contratti tipizzati siano: «... validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con

l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e Bolzano l'assistenza può essere prestata anche nelle organizzazioni professionali agricole provinciali» senza alcuna ulteriore indicazione sul ruolo degli Agrotecnici.

La dissonanza fra le due leggi è, tuttavia, solo apparente atteso che l'Albo degli Agrotecnici è stato istituito solo con legge 6 giugno 1986, n. 251 (cioè quattro anni più tardi), ed evidentemente il legi-

slatore del 1982 non poteva sapere cosa avrebbe deciso il legislatore del 1986; il mancato richiamo alla figura degli Agrotecnici è pertanto giustificato dall'allora inesistenza di questa figura professionale.

L'ermeneutica delle richiamate disposizioni, scrutinate tenendo conto della loro consecuzione temporale, conduce alle seguenti conclusioni:

1. per l'Agrotecnico professionista l'assistenza alla stipula dei contratti agrari è una ordinaria competenza professionale (ciò in relazione al curriculum di studio, che rende questa figura particolarmente preparata in materia), peraltro derivante da fonte primaria di legge;

2. per le organizzazioni professionali agricole l'assistenza è un fatto eccezionale e contingente (motivato dalla necessità di garantire all'affittuario, evidentemente individuato come soggetto «contrante debole» del negozio giuridico, quell'assistenza terza che solo può garantirlo), ciò a prescindere dalla circostanza che i contratti in deroga siano poi sostanzialmente diventati il sistema ordinario, sostituendo quello «tipizzato» voluto dal legislatore; dette conclusioni sono state confermate e condivise dal vigilante ministero della Giustizia con nota prot. n. 3/3639/04/4 del 18 marzo 2004.

Si deve dunque ribadire come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possano validamente assistere, redigere e validare contratti agrari «in deroga», stipulati ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/82.

Ciò evidentemente non significa che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possano sostituirsi alle Organizzazioni Professionali Agricole, cosa inverosimile e che nessuno ha mai sostenuto; va qui ricordato che il ruolo dei liberi professionisti è sempre complementare e di servizio rispetto alle Oo.Pp.Aa. e mai conflittuale o sostitutivo di esse.

Roberto Orlandi

Presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati